

L'Odcec di Roma al fianco dei propri iscritti nella scelta delle coperture assicurative

Rc professionale entro il 15/8

L'Ordine punta sulla confrontabilità delle proposte

DI ANDREA BORGHINI *

L'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale scatterà, salvo proroghe dell'ultima ora, il prossimo 15 agosto. Sulla base di questa novità, introdotta dalla riforma delle professioni, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sta da tempo operando per consentire agli Istituti una scelta consapevole ed efficace. Sul sito internet dell'Ordine (www.odcec.roma.it) sono disponibili le proposte di agevolazione che le diverse compagnie di assicurazione hanno riservato agli Istituti all'Albo capitolino.

La scelta della polizza assicurativa, che dovrà garantire il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive e tutelare i clienti che potranno ottenere indennizzi per gli eventuali errori del professionista, deve necessariamente essere ben ponderata viste le numerose variabili in gioco. Tanto più che la valutazione ed il momento della decisione si collocano in periodo di fitte scadenze fiscali, che ormai si prolungano per quasi tutto il periodo estivo.

Le difficoltà che gli Istituti devono affrontare per riuscire ad individuare la soluzione assicurativa più

ideale alla propria attività professionale sono state individuate e valutate da subito e con molta attenzione dall'Ordine. Il maggiore ostacolo risiede proprio nel doversi districare tra le varie offerte di polizza, spesso difficilmente confrontabili, le cui clausole determinano l'effettiva utilità e influiscono sul rapporto tra il premio e l'estensione del risarcimento. Complesse, quindi, le valutazioni che ruotano attorno alla dicotomia esistente tra l'inserimento di coperture e l'incidenza che queste hanno sulla quantificazione del premio.

L'obiettivo che l'Ordine sta perseguendo attraverso la diffusione presso gli Istituti delle proposte di agevolazione assicurativa è quello di favorire la confrontabilità tra le diverse polizze, ferma restando l'esigenza di copertura che potrà essere diversa a seconda dell'attività professionale svolta dal singolo professionista o da uno studio associato.

In termini di confrontabilità l'Ordine ha chiesto a ciascuna compagnia di assicurazione l'elaborazione di tabelle riepilogative dei premi per fatturato e massimali assicurati.

Parallelamente sono state elaborate schede informative delle polizze, da cui ricavare i riferimenti contrattuali delle condizioni quotate. Una confrontabilità tra proposte che comunque devono prevedere al loro interno condizioni di favore riservate agli Istituti, in termini di condizioni contrattuali e/o di premio.

Il lavoro di ricerca e analisi delle offerte svolto dall'Ordine, che prosegue nel tentativo di migliorare costantemente l'offerta a vantaggio degli Istituti, ha fatto emergere alcune problematiche a cui si sta provando a porre rimedio, nei limiti che oggi la norma impone alla trattabilità di tale argomento da parte di un Ordine territoriale. Tra i diversi punti critici, ad esempio, c'è la negoziazione delle clausole inerenti i rinnovi di copertura e i recessi dai contratti con gli Istituti che abbiano denunciato sinistri, come pure l'obbligatorietà da parte delle compagnie di stipulare la copertura, oltre le quantificazioni dei premi che possano considerare la ripartizione del rischio su una platea così importante da tenerli calmerati.

Ad oggi, il limite maggiore incontrato nella trattazione di questi temi risiede sicuramente nel fatto che la materia, per essere affrontata e definita in maniera compiuta, andrebbe inserita

NEWS

• **Registro dei revisori legali - la scadenza per integrare e aggiornare i dati.** Conto alla rovescia per la comunicazione telematica dei dati anagrafici e professionali da parte di revisori legali e società di revisione già iscritti al Registro dei revisori legali. Il termine di 90 giorni per adempiere all'obbligo di comunicazione decorre dal giorno di emanazione della "determina" della Ragioneria dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno scorso. Le informazioni necessarie all'aggiornamento e all'integrazione del Registro dovranno essere inserite unicamente con modalità telematiche, utilizzando l'apposita "area riservata" del Portale della revisione legale accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale (www.revisionelegale.mef.gov.it).

• **Galà 2013** - Grande partecipazione al tradizionale galà organizzato dall'Ordine di Roma lo scorso 17 luglio. Sono stati oltre 400 i colleghi che nella splendida cornice di Villa Piccolomini a Roma hanno festeggiato, insieme a numerosi rappresentanti delle Istituzioni e della stampa, gli Istituti con 25 e 50 anni di iscrizione all'Albo. La serata, come ogni anno, è stata una piacevole occasione per rinsaldare lo spirito di corpo e di appartenenza alla categoria.


• **Chiusura estiva uffici.** Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi per la pausa estiva dal 12 al 23 agosto compresi, le attività riprenderanno lunedì 26 agosto. Gli sportelli attivati presso la sede dell'Odcec di Roma, in Via E. Petrella n. 4, resteranno chiusi nel periodo estivo con le seguenti modalità: Equitalia Roma dal 19 luglio al 16 settembre compresi; Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 16 settembre compresi; Aequa Roma dal 19 luglio al 18 settembre compresi.

ta nell'ambito di una negoziazione collettiva della polizza: una copertura che il Collega troverebbe insita nell'iscrizione all'Albo. L'ipotesi di trattazione da parte degli Ordini territoriali viene attualmente esclusa per legge e dovrebbe, dunque, essere sviluppata dagli organi

di rappresentanza nazionale. La speranza è che in un prossimo futuro, come già avviato dal Consiglio Nazionale Forense, potrà esserci un dibattito in tal senso anche all'interno della nostra Categoria.

*Consigliere Odcec di Roma

Pagina a cura dell'



La difficile strada delle riforme della giustizia

DI EDOARDO MERLINO*

Strano paese l'Italia, ci sono verità condivise da tutti e proclamate a gran voce dalle più alte cariche dello Stato, quali l'eccessiva durata dei processi, annoverata tra le cause principali di mancato afflusso di investimenti dall'estero, o l'assoluta validità della mediazione civile e commerciale come strumento di pacificazione sociale e di deflazione del contenzioso giudiziario. Tuttavia, quando si passa dalle enunciazioni di principio ai fatti, puntualmente si erigono dure prese di posizione da parte di centri di interesse pronti a difendere con determinazione schemi ormai consolidati e obsoleti, contrastando - di fatto - la realizzazione di quelle riforme necessarie al Paese. Tante sono le voci, istituzionali e del mondo imprenditoriale, a sollevarsi contro il grave dissesto del sistema giudiziario italiano. Significativa, in tal senso, la preoccupazione del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, che da anni lamenta il grave stato in cui verte la giustizia civile in Italia sulla quale pesa un carico di processi pendenti superiore di alcuni milioni alla media dei principali paesi dell'Unione Europea. Critico anche il parere più volte enunciato dalla Con-

findustria, secondo la quale ogni milione di cause pendenti risolte potrebbe comportare una crescita del Pil di circa un punto percentuale. Ma quando il legislatore, sulla base di questi dati incontestabili, decide di porre mano ad una riforma mirata ad affrontare i problemi della giustizia, riducendo il ricorso al giudice come unico rimedio ad una controversia ed incentivando il ricorso a soluzioni compositive quali la mediazione, immediatamente si alzano barricate di chi si sente colpito nei propri interessi e con argomentazioni di comodo tenta di ritardare od annullare la riforma.

È quanto accaduto al Ministro della Giustizia Cancellieri, duramente contestata dall'Avvocatura a causa della reintroduzione della mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità nelle materie già indicate dal D.lgs. n.28/2010, ad esclusione della responsabilità civile da incidenti stradali. Il paradosso della trincea innalzata dall'Avvocatura nei confronti della reintroduzione della mediazione è dato dal fatto che il provvedimento tanto osteggiato dispone, in realtà, una serie di norme modificative del D.lgs.n.28/2010 che appaiono ritagliate "a misura" della categoria forense. Così, mentre la ripristinata condizione di

procedibilità, ossia l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, appare una condizione necessaria (almeno per il tempo utile a far radicare nel sistema italiano l'istituto della mediazione), non si comprende su quali basi e per quali motivazioni - se non quelle di andare incontro ad una categoria professionale che si era opposta fermamente alla riforma - si sia posto l'obbligo della sottoscrizione dell'accordo per l'omologa da parte degli avvocati, o ancor peggio, in un emendamento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, la difesa obbligatoria degli avvocati in mediazione. Con ciò imponendo di fatto alle parti il sostenimento di un costo aggiuntivo che va inevitabilmente ad appesantire il ricorso all'istituto ed a porre una ulteriore barriera economica per l'accesso alla mediazione. La stessa barriera economica posta dall'obbligo di mediazione ad essere stata invocata a suo tempo come uno dei principali motivi di incostituzionalità della norma. Altra questione è poi il ripristino del "mediatore di diritto", figura già esistente nella conciliazione societaria con riguardo ad alcune tipologie di conciliatori (professionisti iscritti in alcuni ordini professionali con anzianità di quindici anni; professori in materie giuridico economiche; magistrati in

quiescenza), prima eliminata - a seguito di dure critiche - dal D.M.180 nella mediazione civile e commerciale, ed ora ripristinata laddove si stabilisce che gli avvocati diventano mediatori di diritto senza avere svolto alcun percorso formativo. Un passo indietro a vantaggio di una sola specifica categoria professionale.

Ma non era proprio la mancanza di una adeguata formazione dei mediatori un altro motivo dell'invocata incostituzionalità della norma?

A fronte di modifiche così favorevoli alla categoria forense, le barricate contro il provvedimento sembrano più improntate a motivi ideologici volti ad osteggiare qualunque riforma ipotizzi percorsi diversi da quello giudiziario per risolvere le controversie tra i cittadini; tuttavia, è a loro che spetta decidere se affrontare la controversia con il tradizionale ricorso alla giurisdizione statale o se, invece, sia più opportuno e conveniente - in termini di tempi e costi certi - ricercare una composizione amichevole della controversia attraverso l'ausilio di un mediatore adeguatamente formato.

*Presidente Commissione Arbitrato e Conciliazione Odcec di Roma e Segretario Generale CPRC